



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Italianistica

Classe di laurea magistrale n. LM-14 Filologia moderna

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Italianistica definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo..
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Italianistica, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5
Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Italianistica occorre possedere il seguente requisito curriculare:
 - almeno 60 crediti formativi universitari già acquisiti nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari:
 - L-ANT/02 Storia greca
 - L-ANT/03 Storia romana
 - L-ART/01 Storia dell'arte medievale
 - L-ART/02 Storia dell'arte moderna
 - L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
 - L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
 - L-ART/05 Discipline dello spettacolo
 - L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
 - L-ART/07 Musicologia e storia della musica
 - L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
 - L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
 - L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
 - L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
 - L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
 - L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
 - L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
 - L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
 - L-LIN/01 Glottologia e linguistica
 - L-LIN/03 Letteratura francese
 - L-LIN/05 Letteratura spagnola
 - L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
 - L-LIN/10 Letteratura inglese
 - L-LIN/13 Letteratura tedesca
 - L-LIN/21 Slavistica
 - M-STO/01 Storia medioevale
 - M-STO/02 Storia moderna
 - M-STO/04 Storia contemporanea
 - M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
 - M-STO/09 Paleografia

di cui: 15 CFU nei settori L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/11
 6 CFU nel settore L-FIL-LET/12
 9 CFU nel settore L-FIL-LET/04

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima dell'iscrizione.
4. Ai fini dell'accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare una lingua straniera dell'Unione Europea, adeguate conoscenze nei settori della letteratura, della filologia, della linguistica generale e della storia della lingua italiana, nonché della storia (medioevale, moderna, contemporanea). Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati è verificata da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e un colloquio. Il calendario dei colloqui sarà reso noto tramite pubblicazione nella pagina web del corso.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6

Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi scritta redatta sotto la guida di un relatore e con il contributo critico di un correlatore. La tesi dovrà fondarsi sopra un'informazione bibliografica completa e aggiornata, e dimostrare capacità di rielaborazione autonoma dei dati e un sicuro dominio della specifica metodologia scientifica; i risultati, auspicabilmente originali, dovranno essere espressi per iscritto rispettando le consuetudini espositive, i paradigmi dimostrativi, le norme di presentazione proprie della comunicazione scientifica, e oralmente in modo chiaro ed efficace.
2. La tesi, con la quale si acquisisce un numero di 30 CFU, riceverà un punteggio massimo di 7 punti. I principali criteri di valutazione consistono in particolare nella valutazione di:
 - impegno dello studente;
 - correttezza ed efficacia della scrittura;
 - originalità e importanza dei risultati.

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Italianistica è di tipo convenzionale. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione e l'utilizzo di forme di didattica a distanza (modalità mista) per alcuni insegnamenti.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 20 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

Art. 10
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 11
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 12
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 13
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.